



CITTÀ DI APRILIA
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI**

TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____



Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
ARTICOLO 4 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	3
ARTICOLO 5 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	4
ARTICOLO 6 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI	4
ARTICOLO 7 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	5
ARTICOLO 8 - SOGGETTI PASSIVI.....	6
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI	6
ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	7
ARTICOLO 11 - BASE IMPONIBILE.....	8
ARTICOLO 12 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.....	8
ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE	9
ARTICOLO 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	9
ARTICOLO 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	9
ARTICOLO 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	10
ARTICOLO 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	10
ARTICOLO 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
ARTICOLO 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	11
ARTICOLO 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ARTICOLO 22 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
ARTICOLO 23 - SPERIMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI QUARTIERE	13
ARTICOLO 24 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	14
ARTICOLO 25 - CONVENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RIUSO DEI BENI	15
ARTICOLO 26 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI .	15
ARTICOLO 27 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO.....	16
ARTICOLO 28 - ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE.....	17
ARTICOLO 29 - TRIBUTO PROVINCIALE	18
ARTICOLO 30 - TARIFFA GIORNALIERA.....	18
ARTICOLO 31 - DICHIARAZIONE	19
ARTICOLO 32 - VERSAMENTI.....	20
ARTICOLO 33 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	20
ARTICOLO 34 - ACCERTAMENTI	21
ARTICOLO 35 - CONTENZIOSO	22
ARTICOLO 36 - SANZIONI	22
ARTICOLO 37 - INTERESSI.....	23
ARTICOLO 38 - RIMBORSI	23



ARTICOLO 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ARTICOLO 40 - VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE.....	23
ARTICOLO 41 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	23



Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di APRILIA della Tassa sui Rifiuti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di APRILIA relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con delibera C.C. n° 27 del 26 aprile 2018, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
1. Si definisce "**rifiuto**", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. *a*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera *a* del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;



- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*, *c* ed *e* del presente comma.
3. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 5 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel **Regolamento di gestione rifiuti urbani ed assimilati agli urbani** approvato con delibera C.C. n° 27 del 26.04.2018 conforme a quanto rappresentato all'**Allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 6 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.



2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 7 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) **"locali"**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) **"aree scoperte"**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **"utenze domestiche"**, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) **"utenze non domestiche"**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore/possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare ogni anno presso l'ufficio Tributi del Comune.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



Articolo 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

Articolo 9 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i seguenti locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i sottotetti qualora non utilizzabili - il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, è inferiore a m. 1,80 e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che **non siano detenute o occupate in via esclusiva** come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione purché si presenti idonea documentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, attestante lo stato di inutilizzabilità del locale. Tale condizione risulta incompatibile con il mantenimento della residenza all'interno dell'immobile o con il persistere di qualsiasi tipo di occupazione;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) serre a terra costituite da strutture mobili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio



degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

k) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali.

2. Le circostanze di cui al comma precedente **devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione** ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la **dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti**, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'Art. 6, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive dove l'accesso è consentito esclusivamente al personale sanitario.
4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato,



una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente secondo le modalità indicate all'Art. 26.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge n. 147 del 2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini contenenti e produttivi di rifiuti speciali quali materie prime, semilavorati e merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
6. Il precedente comma 5 si applica anche alle aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilati, ove siano asservite al ciclo produttive.
7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come definiti al comma 5, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
8. In applicazione dei precedenti commi 5 e 6, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoghe detassazioni spetta ai magazzini e alle aree scoperte funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima.

Laddove, invece, nell'area produttiva di cui ai commi 5 e 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani, nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 le percentuali di riduzioni di cui all'articolo 26..

Articolo 11 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, nella misura minima, è quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 12 - COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI R.S.U.

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la **copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni**



scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito Piano Finanziario, allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe, nel quale vengono evidenziati le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
5. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.



2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio



in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 32, comma 4, del presente regolamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Articolo 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**Allegato "B"**.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'**Allegato "B"** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Gli agriturismi per la specificità dell'attività svolta sono assoggettati ad autonoma sottocategoria (7bis - Agriturismi) come da **Allegato "B"**.

Articolo 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, tale circostanza deve essere certificata



dall'Ufficio Ecologia e Ambiente, su richiesta dell'interessato da presentare entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento, nel caso della riduzione di cui al comma 1, ovvero entro 30 giorni dal manifestarsi dell'evento, nel caso della riduzione di cui al comma 2.

Articolo 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Su apposita richiesta del titolare dell'obbligazione tributaria, da presentare **entro il 30 giugno** dell'anno successivo, sono previste, altresì, le seguenti **riduzioni nella sola quota variabile**, finanziate nell'ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) del 20% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, o di utente residente all'estero o che dimori, dimostrandolo, all'estero per più di 6 mesi l'anno, dichiarando di non avere l'intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d'uso. Tale condizione deve essere annualmente documentata tramite la presentazione di bollette luce, gas, acqua che dimostrino un consumo particolarmente ridotto;
 - b) del 20% del fabbricato rurale ad uso abitativo utilizzato come abitazione principale dall'agricoltore a condizione che sia proprietario del solo immobile adibito ad abitazione principale all'interno del territorio comunale.
2. Sono infine previste le seguenti **agevolazioni**, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
 - c) riduzione del 25% nel caso di nucleo familiare con **almeno due figli minorenni**, fiscalmente a carico, per il solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 12.000,00 (dodicimila/00);
 - d) riduzione del 30% nel caso di nucleo familiare composto fino ad un massimo di **n. 2 persone con almeno un pensionato di età non inferiore a 60 anni** e per il solo immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze, che, alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento, hanno un reddito familiare ISEE non superiore a € 9.000,00 (novemila/00);
 - e) riduzione del 100% per il solo immobile adibito ad abitazione principale e sue dirette pertinenze, con presenza di **almeno un disabile con invalidità non inferiore al 100%** nel nucleo familiare di appartenenza risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione ISEE, non sia superiore ai seguenti scaglioni:

N° COMPONENTI	LIMITE DI REDDITO ISEE
1	12.000,00 €
2	15.000,00 €
3	18.000,00 €
4	20.000,00 €
oltre i 4	22.000,00 €

-
-
-
-
-
- f) riduzioni del 100% per le abitazioni occupate dalle vittime del terrorismo e delle associazioni malavitose in possesso di documentazione rilasciata dalla Prefettura;



- g) riduzione del 100% della sola parte fissa della tariffa per le Utenze Domestiche ricadenti nell'**area delimitata come da Allegato "D"** al presente Regolamento, in quanto ricadenti in area maggiormente colpita dalla presenza dell'impianto di preselezione dei RSU di RIDA Ambiente srl; le Utenze Domestiche beneficiarie sono identificate d'ufficio, unitamente all'assegnazione della riduzione in oggetto.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 5. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni è prevista l'applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente.

Articolo 22 - RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Esclusivamente per le **utenze domestiche con giardino**, la frazione di rifiuto domestico denominata "organico" può essere utilmente riciclata in loco con la procedura del "**compostaggio domestico**".
2. Gli iscritti all' **Albo Compostatori Comunali**, presso l'Ufficio Ecologia e Ambiente, riceveranno dal Comune, in comodato gratuito le compostiere, materiale informativo, e servizio di assistenza.
3. Gli iscritti all'Albo Compostatori Comunali, beneficeranno di una riduzione tariffaria quantificata in **€ 10,00 per ogni persona** che risiede stabilmente nell'immobile oggetto a tassazione, entro il limite massimo di riduzione concessa pari a € 100,00.
4. La richiesta di iscrizione all'Albo Compostatori Comunali, deve essere presentata, **entro il 20 dicembre precedente all'anno tributario di riferimento**, all'Ufficio Protocollo, per mezzo dell'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.
5. Per avere diritto alla riduzione è necessario che la richiesta di iscrizione venga perfezionata con il ritiro della compostiera entro il termine massimo del 20 gennaio dell'anno tributario di riferimento.
6. Eventuali variazioni non legate a movimenti anagrafi, intercorse nell'anno che possano modificare l'importo della riduzione devono essere comunicate tempestivamente.
7. L'Ufficio Ecologia e Ambiente, entro il 20 gennaio, provvederà a trasmettere l'elenco degli aventi diritto alla riduzione all'Ufficio Tributi.
8. Tale riduzione non può avere effetto retroattivo e verrà concessa esclusivamente su istruttoria ed autorizzazione dell'Ufficio Ecologia e Ambiente entro i suddetti termini di decadenza.

Articolo 23 - SPERIMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DI QUARTIERE

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Comune di Aprilia avvia la sperimentazione del compostaggio di quartiere. Alla sperimentazione possono partecipare tutti i comitati di quartiere regolarmente costituiti ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.
2. In sede di determinazione delle tariffe TARI vengono previste apposite agevolazioni per i residenti nei comitati di quartiere che partecipano al compostaggio. Tali agevolazioni non possono comunque essere superiori al 30% della parte variabile della tariffa.
3. Nel piano economico finanziario vengono individuate le risorse per effettuare gli investimenti necessari per l'acquisto della strumentazione e dell'impiantistica necessaria per lo svolgimento da parte dei comitati di quartiere dell'attività di compostaggio.



Articolo 24 - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

1. Al fine di incentivare il conferimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche presso il centro comunale di raccolta, è prevista una **riduzione della TARI nella parte variabile della tariffa** che tenga conto delle quantità e della qualità di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani conferiti. Per la descrizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani si rimanda all' **Allegato A** del presente regolamento, nonché al Titolo VI del Regolamento di "Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani" approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 04/04/2013.
2. A tal fine viene istituito presso il centro comunale di raccolta un apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale:
 - L'utenza domestica dovrà conferire i propri rifiuti, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", **opportunamente differenziati per tipologia merceologica** ed identificandosi con la tessera sanitaria.
 - Le utenze non domestiche dovranno conferire i propri rifiuti assimilati agli urbani, che per quantità non possono essere conferiti al servizio "porta a porta", **opportunamente differenziati per tipologia merceologica** ed identificandosi con apposito badge che verrà consegnato direttamente presso l'ecocentro comunale al legale rappresentante della ditta o a personale delegato con nota scritta con allegata la copia del documento di identità.
3. La riduzione di cui al comma 1 è concessa:
 - a) alle **utenze domestiche**, al raggiungimento, **entro il 31/12 di ogni anno**, di un punteggio minimo di 250 punti, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della Tari pari al 5%. Per ogni 250 punti eccedenti a quelli minimi raggiunti entro il 31/12 del medesimo anno verrà applicata una riduzione ulteriore del 5%.

La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.
 - b) alle **utenze non domestiche**, classificate nelle 30 categorie di cui all' Allegato B, al raggiungimento **entro il 31/12 di ogni anno** del punteggio minimo riportato nell' **Allegato C1**, al quale corrisponde una riduzione della parte variabile della TARI pari al 5% e di un ulteriore 5% per ogni ciascun multiplo delle soglie di riferimento di cui all'Allegato C1 di seguito riportato. La riduzione massima annua non può superare il 30% della parte variabile del tributo in riferimento alla singola utenza.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di smarrimento del badge, il legale rappresentate deve richiederne un altro all'ufficio Ambiente ed Ecologia, tramite richiesta scritta con allegata la copia del documento di identità, da consegnare all'ufficio protocollo sito in piazza Roma e dietro versamento della somma di € 5,00 da effettuare secondo le modalità specificate dall'ufficio.
5. Il 31 dicembre di ogni anno solare, si procede all'elaborazione del punteggio che darà diritto alla riduzione della parte variabile della TARI riferita all'anno successivo a quello in cui sono stati accumulati i punti. **Il 31 dicembre di ogni anno solare, tutti i punti accumulati verranno azzerati.**
6. L'agevolazione trova applicazione in riferimento ai punteggi accumulati nel corso dell'anno precedente a quello tributario, secondo quanto disposto nell' **Allegato C2** del presente regolamento.
7. L'Ufficio Ecologia provvederà a trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, i dati relativi alle percentuali di riduzione all'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarle dalla parte variabile della TARI dovuta, riferita all'anno successivo a quello di accumulo dei punti. La decurtazione da applicare sarà contabilizzata entro i termini di invio ai contribuenti del "saldo" per l'anno successivo di riferimento.
8. Coerentemente con il punto 4.2. dell'allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i, previo posizionamento da parte del soggetto gestore di adeguati contenitori, potranno essere conferite presso il centro comunale di raccolta le tipologie di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati all'urbano descritti nell' **Allegato C3**.



Articolo 25 - CONVENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RIUSO DEI BENI

1. Al fine di promuovere il recupero dei beni ancora utilizzabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del piano economico finanziario, possono essere deliberate, in aggiunta a quelle già previste, ulteriori sconti o convenzioni.
2. Gli sconti e le forme di incentivazione devono tener conto delle quantità e delle qualità dei beni conferiti.
3. Le utenze domestiche a fronte dei beni conferiti potranno ottenere degli “eco-punti”, il cui valore viene determinato annualmente in sede di determinazione delle tariffe dei tributi comunali e delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. Gli “eco-punti” possono essere portati in riduzione della parte variabile della tariffa del tributo TARI, o in riduzione delle tariffe previste per la copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.
5. Possono essere stipulate convenzioni con le attività commerciali aventi sede operativa nel territorio comunale, al fine di istituire un sistema di sconti sul totale della spesa effettuata con riferimento alla medesima categoria merceologica conferita.
6. Successivamente con apposito regolamento comunale verranno definite le norme di dettaglio e di attuazione delle disposizioni volte ad incrementare le risorse necessarie per poter finanziare le agevolazioni concesse, le economie derivanti dal mancato conferimento in discarica o in impianto di trattamento potranno essere utilizzate per riconoscere ulteriori benefici.

Articolo 26 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare ogni anno **entro il 20 gennaio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente la documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di **rifiuti speciali non assimilabili agli urbani**, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all'effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.



Codice Categoria	Descrizione	% riduzione
20	Attività industriali con capannone di produzione di beni specifici	40%
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%
19	Carrozzerie, autofficine ed elettrauto	20%
4	Distributori di carburante	20%
17 & 18	Attività artigianali	20%
25 & 28	Supermercati, ipermercati di generi misti	20%
-	Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti	20%

4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa, tale prova consisterà in documentazione probante (contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc.).
5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.
6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità o qualità, verrà applicata una riduzione del 20%.

Articolo 27 - RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO

1. In alternativa alla riduzione di cui all'Art. 24, i produttori di "rifiuti assimilati agli urbani" beneficiano di una **riduzione della sola parte variabile della tariffa** proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero, e comunque **in misura massima del 30 per cento**.
2. La tariffa può essere ridotta in percentuale alle quantità di rifiuti assimilati all'urbano che il produttore del rifiuto dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante presentazione di specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Tale attestazione non dovrà limitarsi alla presentazione del contratto e relative fatture, ma dovrà necessariamente specificare i codici CER relativi al rifiuto recuperato, la quantità di rifiuto assimilato all'urbano consegnata all'impresa adibita distinta per codice CER e la tipologia di recupero effettuata.
3. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera t) , del D.L. 3 Aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile sarà una percentuale data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti speciali assimilati all'urbano avviati al recupero e la quantità totale di rifiuti assimilati all'urbano potenzialmente producibili dall'attività, sulla base del relativo coeff. Kd di cui al DPR n. 158/199, vale a dire:

$$\% \text{ riduzione} = q.tà \text{ totale di rifiuti avviati al recupero} / (\text{coeff. Kd} \times \text{Mq})$$

5. La percentuale di riduzione non può in ogni caso essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, né può essere cumulata con altre riduzioni.



6. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente, **entro il 30 giugno dell'anno successivo**, corredata della documentazione relativa all'anno precedente probante i costi sostenuti per lo smaltimento alternativo, della quantità totale espressa in kg di rifiuti avviati al recupero distinta per codice CER, oltre all'attestazione della azienda che ha effettuato il ritiro ed il recupero dei rifiuti e la tipologia di recupero effettuata.
7. Per le nuove utenze la domanda deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.

Articolo 28 - ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. Con riferimento **alla sola parte variabile della tariffa** per le Utenze NON Domestiche, sono riconosciute, previa e apposita istanza documentata, le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 10% per i locali pubblici che, tramite apposita documentazione, certifichino la dismissione d'uso definitiva di slot-machine, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di "ludopatia";
 - b) riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura, avvenuta entro i due anni dall'iscrizione al registro imprese della CCIA, per nuove aziende con una superficie non superiore a 250 mq il cui Legale Rappresentante/Titolare abbia un'età massima di 36 anni compiuti, previa dimostrazione dei predetti requisiti. Riduzione valida esclusivamente per le aziende individuate nelle seguenti Categorie di cui all' **Allegato B**:

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

- c) riduzione del 100% per il solo intero anno di imposta successivo all'apertura avvenuta entro i due anni dall'iscrizione al registro imprese della CCIA per le aziende definite "start up innovative", ai sensi della L. 221/2012, previa dimostrazione dei predetti requisiti;
- d) riduzione del 100% per gli spazi, interni ed esterni, nettamente delimitati ove sono ubicati i contenitori per la raccolta differenziata. Riduzione valida esclusivamente per gli esercizi di vicinato, con una superficie catastale non superiore ai 60 mq.
- e) riduzione del 100% per l'area nettamente delimitata, occupata esclusivamente dai distributori di vendita alla spina e/o dispenser all'interno di attività commerciali destinate alla vendita di prodotti alimentari e detersivi.
- f) riduzione, nella misura di cui alla tabella a seguire, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nell'anno solare. La riduzione si applica a condizioni che risultino licenze o atti assentivi rilasciati dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.



MESI DI NON ESERCIZIO	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
>=3	15%
>=4	23%
>=5	32%
>=6	40%
>=7	48%
>=8	57%
>=9	65%
>=10	73%
>=11	82%

Articolo 29 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 30 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. La TARI giornaliera applicata agli esercenti il **commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio** (ad esempio gli esercenti il mercato settimanale, ed ogni altra manifestazione fieristica o contradale effettuata su suolo pubblico) e ad ogni altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al seguente comma, è quella di cui alla categoria 29 (banchi di mercato generi alimentari) per le occupazioni che prevedono la somministrazione e/o la vendita di alimenti e bevande, e quella di cui alla categoria 16 (banchi di mercato beni durevoli) per tutte le altre tipologie di occupazione. Tali tariffe sono da intendersi al metro quadrato al giorno, con l'obbligo di un versamento minimo di €10,00.
7. La TARI giornaliera relativa alle **occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria 2 (Cinematografi e Teatri), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
8. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alle tipologie di cui ai commi 6 e 7 del



presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 100%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.

9. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
10. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi bollettini postali messi a disposizione dal soggetto gestore.
11. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
 - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
 - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
 - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
12. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.

Articolo 31 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo. L'ufficio tributi può procedere, stante il principio di solidarietà tra gli occupanti, ad una voltura di ufficio, la quale però non esonera dall'obbligo di denuncia.
8. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli scaricabili dal sito ufficiale del Comune di Aprilia nella sezione TRIBUTI oppure a disposizione presso l'Ufficio Tributi.



Può essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, a mezzo posta con raccomandata A/R o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.

9. La dichiarazione Tari non può in ogni caso essere sostituita da qualsiasi altra comunicazione presentata a qualsiasi ufficio dell'Ente.

Articolo 32 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali finalizzate al pagamento per mezzo di delega F24.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, rispettando, quanto previsto dal comma 688 della L. 27 Dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Per le eventuali richieste di rateizzazione trova applicazione il vigente Regolamento Generale dei rapporti con il contribuente e delle Entrate Comunali.

Articolo 33 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi, presentando apposita istanza.
2. Per il tributo TARI, per il quale il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, a seguito di richiesta di calcolo, da parte del contribuente, dell'importo da versare a titolo di ravvedimento operoso.
3. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
 - a) Ravvedimento sprint : per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

- b) Ravvedimento breve : per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;
 - c) Ravvedimento medio : per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;
 - d) Ravvedimento lungo : per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;
4. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:



- a) la somma omessa,
- b) l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente comma 3;
- c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.

Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

Articolo 34 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..



6. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Articolo 35 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'**accertamento con adesione** sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Ai sensi del D.Lgs. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni, alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma entro 60 giorni dalla sua notifica. Ai sensi dell'art 16-bis del D.Lgs 546/1992, dal 1° Luglio 2019 il ricorso intestato alla CTP competente per territorio, deve essere notificato esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni del DM 23/12/2013 N.163 e nei succ. decreti di attuazione. Per le controversie di valore non superiore ad euro 3.000,00 è ammessa la difesa in proprio e, qualora il contribuente non si avvalga dell'assistenza tecnica di un professionista, è possibile notificare il ricorso con modalità analogiche all'ente, in base agli art.137 e seguenti del c.p.c. o mediante consegna diretta o spedizione in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto. Per le controversie di valore superiore ad euro 3.000,00 è necessaria in giudizio l'assistenza tecnica di un difensore abilitato ai sensi dell'art 12 D.Lgs 546/1992. La costituzione in giudizio dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni secondo le disposizioni dell'art 22 del D.Lgs n. 546/1992, con modalità telematiche previste dall'art 16-bis del D.Lgs 546/1992. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00 la presentazione del ricorso equivale a Reclamo o Mediazione per la rideterminazione dell'ammontare della pretesa, ai sensi dell'art 17 bis del D.Lgs 546/1992. Il ricorrente, decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o che sia stata conclusa mediazione, dovrà costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni, mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso CTP adita in base a quanto disposto dall'art 22 del D.Lgs n. 546/1992, con le modalità telematiche previste dall'art 16-bis del D.Lgs 546/1992.

Articolo 36 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi da 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. accertamento con adesione, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n.



472/1997).

5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 37 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso si applicano nella misura secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima pari ad Euro 12,00.

Articolo 39 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 40 - VERIFICA DICHIARAZIONI REDDITO ISEE

1. Tutte le dichiarazioni ISEE allegate ad eventuali richieste di riduzioni ed agevolazioni sono inviate d'ufficio, ai fini dei relativi controlli, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 41 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto e ne sostituisce i precedenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.